

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE DI FORMAZIONE E DIDATTICA

Rappresentanti e firmatari del presente Accordo quadro, da un lato il Dott. Roberto Reale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata Eutopian - Osservatorio europeo sull'innovazione democratica (di seguito brevemente Eutopian), CF 96438490581, con sede in Lungotevere della Vittoria 9, 00195 Roma, e, d'altra parte, Ing. Pierguido Iezzi nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Società denominata Swascan S.r.l., con sede legale in via Fabio Filzi, 2b, Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA: 09399680967, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di TINEXTA S.P.A. (di seguito "Swascan"), accettano di stipulare il presente Accordo quadro istituzionale prima delle seguenti considerazioni:

PREMESSO

- I. Che Eutopian è organismo di solidarietà sociale, senza fini di lucro, che ha come finalità il perseguimento dell'innovazione democratica, intesa sia come innovazione all'interno di un contesto democratico, sia come innovazione della democrazia; riconoscendo che i due aspetti sono tra loro inscindibili, e sono fondativi per un modello di società digitale in cui la persona conservi la sua centralità; che, in tale prospettiva, Eutopian promuove:
 1. il monitoraggio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle sue ricadute sociali, economiche, politiche;
 2. la partecipazione consapevole del cittadino al tempo presente, anche attraverso il dialogo con le istituzioni, ed in particolare i nuovi modelli di cittadinanza, anche attraverso lo studio delle tecnologie abilitanti;
 3. la diffusione delle esperienze internazionali di realizzazione di comunità open/smart in termini di qualità dei servizi, sviluppo sostenibile, applicazione di nuove tecnologie, trasformazione digitale dei processi e sviluppo di nuovi modelli di crescita economica;
 4. la promozione della partecipazione attiva ai processi di innovazione democratica e di digitalizzazione, approfondendo aspetti tecnologici, economici, sociali, etici, gestionali e logiche di cooperazione;
 5. il policymaker engagement e l'interlocazione con le istituzioni europee, nazionali e territoriali e con i corpi intermedi del dibattito democratico (partiti, sindacati, think tank), ed in particolare la diffusione dell'innovazione democratica tra gli amministratori e nella Pubblica Amministrazione;
 6. la condivisione dei possibili benefici, opportunità e modelli di cooperazione che possono nascere dai processi di innovazione;

7. la sicurezza e la protezione dei dati personali, ed in generale la tutela dell'identità digitale;
 8. l'inclusione, la diversità, lo sviluppo della leadership.
- II. Che Eutopian ha interesse a sviluppare iniziative per la promozione di attività formative coerenti con i propri scopi ideali associativi;
 - III. Che Swascan è una società attiva operante nel mercato ICT come parte integrante della Business Unit del Gruppo italiano Tinexta S.P.A. che costituisce il primo polo nazionale di cyber security e nuovo hub nazionale specializzato nei servizi di identità digitale e sicurezza digitale;
 - IV. Che Swascan ha una consolidata esperienza in ambito formativo maturata attraverso l'erogazione di percorsi di specializzazione in sicurezza cibernetica per aziende, partners ed interessati alla materia ed ha, pertanto, interesse a sviluppare sinergie virtuose per la divulgazione della cultura della sicurezza, coerentemente con gli obiettivi strategici europei;
 - V. Che le Parti firmatarie del presente Accordo dichiarano di essere interessate ad instaurare una cooperazione scientifica per promuovere l'applicazione dei risultati della ricerca universitaria nel campo delle tecnologie per l'informazione (ICT) e telecomunicazioni (TLC), della sicurezza delle infrastrutture critiche.
 - VI. Che diritti ed obblighi previsti nel presente accordo non possono essere assegnati, assegnati o concessi in licenza da una parte senza il previo consenso dell'altra parte

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto appresso

Articolo 1 - Finalità

1. Le Parti intendono collaborare nello sviluppo di forme di collaborazione reciproca in attività di formazione e ricerca.

Articolo 2 - Convenzioni attuative di specifici progetti

1. Le modalità di attuazione delle iniziative di cui al presente Accordo saranno formalizzate mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2. Le Convenzioni operative regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, compresi gli obblighi per le stesse discendenti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché l'eventuale utilizzazione degli spazi destinati a sede delle attività di organizzazione, definendo, ove occorra, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Articolo 3 - Tipologie di collaborazione

1. La collaborazione di cui al precedente articolo sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi nell'ambito della promozione, progettazione, realizzazione e supporto organizzativo e di offerta sul mercato delle seguenti attività da svolgersi in contesto nazionale e/o internazionale:

- corsi di alta formazione;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
- Massive Online Open Course
- attività per la realizzazione di stage e tirocini;
- workshop e altri eventi a carattere di public engagement (i.e.: *call for papers*);
- attività di ricerca sui temi oggetto dell'Accordo;

- attività volte all'individuazione dei fabbisogni relativi agli interventi erogati presso singoli o enti/istituzioni/aziende;
- attività volte alla certificazione delle competenze.

Le parti concordano sul fatto che ciascun programma, progetto formativo specifico, iniziativa o linea di formazione da realizzare, saranno definiti in termini e obiettivi, scadenze, tempi di esecuzione, programma, piano d'azione e/o studi, e tutte quelle questioni che sono considerate pertinenti, attraverso atti, contratti, accordi di compromesso, che entreranno a far parte del presente Accordo Quadro, una volta sottoscritto.

Gli scambi di informazioni, dati, comunicazioni, ecc. saranno effettuati istituzionalmente tra i firmatari del presente Accordo o tra le persone e i dipartimenti designati da entrambe le Istituzioni a tale scopo, tramite rappresentanti legali autorizzati, che possono:

- proporre le opportunità e modalità di ciascuna collaborazione di interesse comune;
- preparare accordi specifici per l'esecuzione del presente accordo sugli argomenti e sugli argomenti selezionati e condivisi;
- garantire la coerenza degli accordi stipulati con gli scopi dell'Accordo quadro e quelli ideali associativi e di promozione sociale;

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo

1. Eutopian indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dott. Roberto Reale; Swascan indica quale proprio referente responsabile del presente Accordo il Dott. Pierguido Iezzi.

2. Tutte le notifiche e le richieste e le altre comunicazioni relative a questa convenzione dovranno essere fornite ai seguenti indirizzi:

Per Swascan S.r.l.
Pierguido Iezzi, Ceo
E-mail: p.iezzi@swascan.com
PEC: swascansrl@pec.it

Per Eutopian
Roberto Reale, Presidente
E-mail: info@eutopian.eu
PEC: eutopian@pec.it

Articolo 5 - Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.

Articolo 6 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione inviata a mezzo e-mail ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti

automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 7 - Utilizzo dei loghi

1. Le Parti potranno utilizzare il logo della controparte esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del presente Accordo.

2. In ogni caso, l'utilizzazione dei marchi e/o loghi dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione delle Parti ogni volta che verranno utilizzati marchi e/o loghi.

3. È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. Le Parti, inoltre, non potranno in alcun modo associare i rispettivi loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.

4. In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

Art. 8 - Proprietà Intellettuale e diritti d'autore

1. Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente Accordo spettano in eguale misura a entrambe le Parti.

2. Tutte le pubblicazioni attinenti alle ricerche effettuate dalle Parti in attuazione del presente Accordo riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

3. Le Parti si riservano il diritto di utilizzare, nonché di pubblicare sul proprio sito internet, per le proprie finalità istituzionali, i materiali ed i prodotti della ricerca di propria competenza derivanti dal progetto.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto di collaborazione, che saranno disciplinate dalle singole Convenzioni operative concluse nei termini dell'art. 2 del presente Accordo, Eutopian e Swascan sono da qualificarsi quali automi titolari del trattamento dei dati personali che conseguirà alla specifica collaborazione.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione al presente Accordo ed a ciascuna Convenzione operativa, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e, ove necessario, di acquisizione del consenso ed al trattamento ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 10 - Foro competente

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, fatto salvo l'esperimento di un previo tentativo di risoluzione bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 11 - Norme Regolatrici

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme del Codice civile o ad altre disposizioni di legge applicabili.

Articolo 12 - Confidenzialità

Si intendono informazioni confidenziali comprese nella presente convenzione tutte le informazioni scambiate da una Parte all'altra, in modo diretto o indiretto, per iscritto, per via orale o per ispezione di oggetti tangibili (compresi senza limitazione alcuna i documenti, i prototipi, i campioni, i dati tecnici, i segreti commerciali, il know-how, la ricerca, i piani di prodotto, i servizi, i clienti, i mercati, il software, le invenzioni, i processi, i progetti, i disegni, i piani di marketing, le condizioni finanziarie e anche le strutture di laboratorio e le attrezzature delle Parti) classificate come "Confidenziali", "proprietarie" o con una definizione della stessa tipologia che, per natura per specifici contenuti, sono generalmente considerate confidenziali e/o proprietarie.

Le Parti contraenti concordano di mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali che sono scambiate in questo accordo e ogni altro documento o atto connesso a questa convenzione.

Di conseguenza, le Parti si impegnano a non rilasciare informazioni confidenziali a nessuno fatta eccezione per i propri impiegati, agenti, consulenti o subappaltatori e a quanti abbiano effettivamente bisogno di conoscere sulla base del principio del "need to know" per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative nel campo di applicazione di questa convenzione.

Nel caso in cui si renda necessaria la condivisione delle informazioni confidenziali con soggetti esterni affiliati ad una delle Parti, si renderà necessaria la preventiva approvazione per iscritto da parte della Parte che provvederà a rilasciare le informazioni.

La Parte che riceverà le informazioni confidenziali si impegna nei confronti della Parte che le rilascia di rendere edotti i propri dipendenti, agenti, consulenti, i clienti e subappaltatori della natura confidenziale delle informazioni scambiate e di prendere tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli impiegati, agenti, consulenti, clienti e subappaltatori si comportino in conformità con tali disposizioni.

La Parte che riceve le informazioni rimarrà responsabile di ogni divulgazione di informazioni riservate da parte di tutti i suoi dipendenti, agenti, consulenti e subappaltatori come specificato nell'art. 6 come se avesse provveduto lei stessa alla divulgazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla nella presente convenzione comporta in nessun caso l'impegno di alcuna delle Parti a comunicare all'altra informazioni alle quali sia stata attribuita una classifica di segretezza, ovvero comunque confidenziale.

Fermo restando quanto precede, tutte le informazioni di natura classificata che dovessero essere comunicate in attuazione della presente convenzione saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite per legge e nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni.


Articolo 13 - Disposizioni finali

Il presente Accordo viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico della Parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano/Roma, 20 maggio 2021

Per Eutopian
Il Rappresentante Legale
Dott. Roberto Reale

Per Swascan
Il Rappresentante Legale
Ing. Pierguido Iezzi



Digitally signed by REALE
ROBERTO
C=IT